

*Locorotondo 4 ottobre 2024*


## Il concordato preventivo biennale

Criticità, opportunità e valutazione  
della convenienza

Prof. avv. Benedetto Santacroce



# Agenda



# I PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA

## ART. 17 L. 111 DEL 09.08.2023

### *Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo*

- a) [...]
- b) [...]
- c) [...]
- d) [...]
- e) [...]
- f) [...]
  
- g) Introdurre **misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti** (es. introducendo adempimento collaborativo per PF che trasferiscono residenza in Italia o che, se residenti all'estero, possiedono comunque in Italia, anche tramite trust o interposta persona, redditi, anche assoggettati ad imposta sostitutiva, superiori a un milione di euro; potenziando adempimento collaborativo di cui al D.lgs. 128/2015. Alla materia è dedicato il D.lgs. 221/2023).
  - i. In particolare, per i soggetti di minori dimensioni si consiglia di prevedere l'introduzione del **concordato preventivo biennale** a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, prevedendo: l'impegno del contribuente, previo contraddittorio, ad accettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile e la conseguente irrilevanza di redditi maggiori o minori; l'applicazione dell'IVA secondo le regole ordinarie; la decadenza dal concordato nel caso in cui emerga che il contribuente non ha correttamente documentato negli anni del concordato o in quelli precedenti ricavi o compensi per un importo superiore in misura significativa rispetto al dichiarato ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità

# DISPOSIZIONI GENERALI E MODALITÀ APPLICATIVE DEL CP

# DISPOSIZIONI GENERALI

- Il **D.lgs. 13/2024**, in vigore **dal 22.02.2024** (artt. 6 ss.) contiene la disciplina del concordato preventivo biennale, successivamente modificato dal **D.lgs. 108/2024**.
- **Ravvedimento speciale** – in approvazione emendamento per sanatoria per periodo 2018 - 2022
- La finalità è quella di **razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l'adempimento spontaneo**
- Le modalità applicative sono definite anche dai **DM del 14.06.2024** (per i soggetti ISA) e **del 15.07.2024** (per i soggetti forfettari)
- Chiarimenti interpretativi sono stati forniti con la **circolare n. 18 del 17 settembre 2024**

## AMBITO SOGGETTIVO (ART. 6) E DISPOSIZIONI COMUNI (ARTT. 34-35)

- Contribuenti di **minori dimensioni (ISA o regime forfettario)**, titolari di **reddito di impresa o di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti o professioni, che svolgono **attività nel territorio dello Stato**. Per i contribuenti in regime forfettario il concordato si applica in via sperimentale per il periodo d'imposta 2024. Il D.lgs. 108/2024 ha inserito un ammontare massimo di ricavi o compensi effettivi differenziato tra soggetti ISA (circa 7 mln.) e forfettari (150.000) oltre il quale il CP cessa di produrre effetti, tenendo conto del fatto che il nuovo istituto è dedicato ai contribuenti di minori dimensioni
- Per i periodi d'imposta oggetto di concordato **gli accertamenti di cui all'art. 39 DPR 600/1973 non possono essere effettuati, salvo che ricorrano all'esito dell'attività istruttoria condizioni di decadenza**
- L'Agenzia e la GdF programmano l'impiego di **maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo verso i soggetti che non aderiscono al concordato**
- Quando le disposizioni vigenti fanno riferimento (per deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria) **al possesso di requisiti reddituali si tiene conto comunque del reddito effettivo e non di quello concordato**

# CONTRIBUENTI PER I QUALI SI APPLICANO ISA (ART. 10)

- Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale di cui **al DL 50/2017, conv. in L. 96/2017**
- Con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta **non hanno debiti tributari o contributivi ovvero hanno estinto quelli che tra essi che sono di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro** per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili
- Ai sensi dell'art. 36 viene sentita la Commissione di esperti di cui all'art. 9-bis, co. 8, DL 50/2017
- Per i contribuenti ISA sono previste aliquote differenziate in base al grado di affidabilità

# CAUSE DI ESCLUSIONE (ART. 11)

- Non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste **anche solo una delle seguenti cause** di esclusione:
- a. **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento
  - b. **condanna** (o applicazione della pena su richiesta delle parti) **per uno dei reati previsti dal D.lgs. 74/2000, dall'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) e dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter1 c.p. (riciclaggio, impiego e autoriciclaggio)**, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato

# CAUSE DI ESCLUSIONE (ART. 11) – INSERITE DALL’ART. 4, CO. 1, LETT. D) D.LGS. N. 108 DEL 05.08.2024

**b-bis)** con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, **aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile**, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni

**b-ter)** adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014

**b-quater)** nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da **operazioni di fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da **modifiche della compagine sociale**. **La circolare n. 18/2024** ha chiarito che: «*Tanto premesso, attesa la ratio alla base della scelta legislativa, appare coerente con essa assumere che anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d'azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d'azienda e il conferimento*»

Non possono inoltre accedere al CP i **soggetti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta** (art. 24 D.lgs. 13/2024). La disposizione è prevista per i contribuenti forfettari ma, indirettamente, si ritiene applicabile anche ai soggetti ISA

# APPLICAZIONE ED ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA (ARTT. 7-9)

- L'Agenzia delle Entrate formula una proposta per la **definizione biennale del reddito** derivante dall'esercizio di impresa o di arti e professioni e del **valore della produzione netta**, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP
- Con il D.lgs. n. 108/2024 è stato previsto che entro **il 15 aprile (e non più entro il 1 aprile)\*** di ciascun anno, l'Agenzia mette a disposizione dei contribuenti, anche mediante l'utilizzo di reti telematiche, **appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari** per l'elaborazione della proposta. Per effetto dei provvedimenti
- La proposta è elaborata dall'Agenzia **in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva** sulla base di una **metodologia che valorizza**, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati (art. 22 Reg. 2016/679/UE), **le informazioni già nella disponibilità dell'AF**, limitando l'introduzione di nuovi oneri. La metodologia è approvata con decreto del MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il riferimento è dunque ai **DM n. 139 del 14.06.2024 (per i soggetti ISA) e n. 167 del 15.07.2024 (per i forfettari)**

\* per il 2024 entro il 15 giugno ovvero entro il 15 luglio per i contribuenti in regime forfettario già dal 2023

## APPLICAZIONE ED ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA (ARTT. 7-9)

- L'Agenzia **acquisisce inoltre dati ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'AF e di altri soggetti pubblici**. In particolare, gli artt. 6 e 5 rispettivamente del DM del 14.06.2024 e del DM del 15.07.2024 disciplinano le misure a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato
- L'Agenzia **comunica la proposta di concordato con gli stessi programmi informatici** menzionati sopra
- Per il primo anno, il contribuente può aderire alla proposta **entro il 31.10.2024**. Il termine ordinario sarà poi il **31 luglio di ciascun anno**

## EFFETTI DELL'ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA E ADEMPIMENTI (ARTT. 12-13)

- L'accettazione da parte del contribuente **impegna lo stesso a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP**. Nel caso di trasparenza fiscale (ex artt. 115 e 116 TUIR) sono obbligati i soci o gli associati
- L'Agenzia provvede al **controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/1973** delle somme non versate, ferma restando l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.lgs. 472/1997)
- La remissione *in bonis* (art. 2 DL 16/2012) non è applicabile all'adesione al CP
- Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i **contribuenti sono tenuti:**
  - ❑ agli **ordinari obblighi contabili e dichiarativi**
  - ❑ alla **comunicazione dei dati** mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli ISA

## REDDITO E VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA OGGETTO DI CONCORDATO (ARTT. 15-17)

- Il **reddito di lavoro autonomo** è individuato in base all'art. 54, co. 1, TUIR **senza considerare i valori relativi a:** a) **plusvalenze e minusvalenze relative a beni strumentali** (art. 54, co. 1-bis e 1-bis1, TUIR); b) **redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e altri enti indicati nell'art. 5 TUIR**. Il saldo netto delle plusvalenze e minusvalenze e dei redditi da partecipazioni appena indicati determinano una corrispondente variazione del reddito concordato
- Il **reddito d'impresa** è individuato con riferimento all'art. 56 TUIR. Per i contribuenti soggetti all'IRES, è individuato in base alle disposizioni di cui agli artt. 81-116 TUIR, ovvero ai sensi dell'art. 66 TUIR per le imprese minori. **Non si considerano i valori relativi a:** a) plusvalenze e minusvalenza (art. 58, 86 e 87 TUIR); b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e altri enti indicati nell'art. 5 TUIR. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi d'imposta precedenti riducono il reddito determinato secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e 84 TUIR. Il saldo netto delle plusvalenze e minusvalenze e dei redditi da partecipazioni appena indicati determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili
- In ogni caso **il reddito non può essere inferiore a euro 2.000**. nel caso di società di persone o enti equiparati ai sensi dell'art. 5 TUIR (nonché in caso di opzione per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 TUIR) il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote
- Il **valore della produzione netta** è individuato con riferimento agli **artt. 5, 5-bis e 8 D.lgs. 446/1997, senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e le sopravvenienze passive**. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta, ferma restando la dichiarazione di un **valore minimo di euro 2.000**
- L'adesione al concordato **non produce effetti ai fini IVA**. L'applicazione avviene secondo le regole ordinarie (art. 18)

## BASI IMPONIBILI E ACCONTI (ARTT. 19-20)

- Ferme restando le regole di determinazione del reddito, **gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi (o maggiori/minori valori della produzione netta) nel periodo di vigenza del concordato non rilevano ai fini di determinazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma per il contribuente la possibilità di versare contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli artt. 15 e 16
- In presenza di **circostanze eccezionali**, individuate con decreto del MEF, **che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, quest'ultimo cessa di avere effetto a partire dal periodo di imposta in cui si realizza tale differenze** (per le circostanze eccezionali cfr. art. 4 DM 14.06.2024: es. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, liquidazione ecc..)
- **L'acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi concordati.** Nel caso di applicazione del metodo storico, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16. Se l'acconto è determinato in base al metodo previsionale, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie

## REGIME OPZIONALE DI IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO PER SOGGETTI ISA

- Il D.lgs. 108/2024 ha inserito **l'art. 20-bis** nel D.lgs. 13/2024
- Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate **possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito**, addizionali comprese, applicando un'aliquota: del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8; del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6

## RINNOVO, CESSAZIONE E DECADENZA (ARTT. 14, 21 E 22)

- Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti e in assenza delle cause di esclusione, l'Agenzia formula una nuova proposta **relativa al biennio successivo**
  
- Il concordato **cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:**
  - ❑ il contribuente **modifica l'attività svolta** nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se anche per le nuove attività è prevista l'applicazione degli ISA
  - ❑ il contribuente **cessa l'attività**
  - ❑ *redditi effettivi/valore produzione netta minori di oltre il 30% per circostanze eccezionali (vedi slide precedente)*

# RINNOVO, CESSAZIONE E DECADENZA (ARTT. 14, 21 E 22)

- Il concordato **cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta** nei casi in cui:
- ❑ a seguito di accertamento nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente risulta **l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati ovvero risultano commesse violazioni di non lieve entità**. Sono di non lieve entità: **le violazioni contestate che integrano le fattispecie di reato di cui al D.lgs. 74/2000** relativamente ai periodi di imposta oggetto di concordato e ai tre precedenti; **la comunicazione inesatta o incompleta dei dati ai fini ISA**; le violazioni amministrative relative agli anni oggetto di concordato per omessa o infedele dichiarazione per le imposte sui redditi e IVA (art. 1, co. 1 e 2, e art. 5 D.lgs. 471/1997), sempre ai fini IVA mancata o non tempestiva trasmissione di dati o trasmissione di dati non veritieri ai fini IVA (art. 6, co. 2-bis e 3, D.lgs. 471/1997), sottrazione di scritture contabili (art. 9, co. 2, D.lgs. 471/1997), omessa installazione di apparecchi per lo scontrino fiscale (art. 11, co. 5 e 5-bis, D.lgs. 471/1997)
  - ❑ a seguito di **modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi (art. 2, co. 8, DPR 322/1998) i dati e le informazioni determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta** rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta la proposta
  - ❑ sono indicati nella dichiarazione **dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta**
  - ❑ ricorre una **causa di esclusione ovvero non sussistono i requisiti soggettivi**
  - ❑ è **omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo formale**
  - ❑ **Nei casi evidenziati in giallo** è fatta salva l'applicazione dell'istituto del **ravvedimento operoso**
  - ❑ Il D.lgs. 108/2024 ha aggiunto il co. 3-bis nell'art. 22 che prevede che nel caso di decadenza dal CP restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti

## CONTRIBUENTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETTARIO (ARTT. 23-33)

- **Artt. 1, co. 54-89, L. 190/2014**
- **Non possono accedere** i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta né quelli che non possiedono i requisiti menzionati dall'art. 10 relativamente ai debiti tributari o per i quali sussistono cause di esclusione (art. 11)
- Ai sensi dell'art. 25, **gli effetti e i controlli sono i medesimi già descritti**. Per quanto riguarda gli **adempimenti**, nei periodi d'imposta oggetto di concordato l'art 26 prevede che i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti dall'art. 1, co. 54-89, L. 190/2014
- Ai sensi degli artt. 27, 32 e 33 **il rinnovo, la decadenza e la cessazione del concordato si verificano nelle stesse ipotesi già descritte**, con la precisazione che la modifica dell'attività guarda ovviamente ai requisiti previsti per l'applicazione di questo specifico regime

## CONTRIBUENTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETTARIO (ARTT. 23-33)

- Il **reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo** ai sensi dell'art. 28 viene determinato secondo la **metodologia, citata nel precedente art. 9**, che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati (art. 22 Reg. 2016/679/UE), le informazioni già nella disponibilità dell'AF, limitando l'introduzione di nuovi oneri. La metodologia è approvata con decreto del MEF, sentito il Garante per la protezione dei dati personali
- Restano fermi la dichiarazione di un **reddito minimo pari ad euro 2.000** e il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all'art. 1, co. 64, L. 190/2014
- Mentre per i contribuenti ISA sono previste aliquote differenziate in base all'affidabilità, l'aliquota per i contribuenti forfettari è pari al 10%, che si riduce al 3% in caso di start-up
- Ai sensi degli artt. 29, 30 e 31, **l'adesione non produce effetti ai fini IVA** (che continua ad essere applicata secondo le regole previste per lo specifico regime) e **la base imponibile e la determinazione degli acconti seguono le stesse regole già viste per i contribuenti ISA**

## REGIME OPZIONALE DI IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR REDDITO PER I FORFETTARI

- Il D.lgs. 108/2024 ha inserito **l'art. 31-bis** nel D.lgs. 13/2024
- Per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate **possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento nel caso di start-up**

# CRITICITÀ

# DISALLINEAMENTO TEMPISTICHE

**Il disallineamento tra le tempistiche per l'adesione al CP (31.10) e il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi (31.07 o 20.08 con maggiorazione 0,4%) può generare complicazioni quando si procede alla compensazione di crediti nel Modello F24**

Infatti:

- Da un lato, l'art. 17 D.lgs. 241/1997 prevede l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione (munita del visto di conformità) per la compensazione nel modello F24 di crediti per importi superiori a 5.000 euro

- Dall'altro lato, il dubbio che si pone è se la presentazione della dichiarazione prima della scadenza senza il modulo di adesione al CP (per i soggetti ISA) o la comunicazione nella sezione VI del quadro LM per i forfettari determini una scelta definitiva di non adesione oppure se il contribuente possa, prima della scadenza del termine, rettificare o integrare la dichiarazione

# DISALLINEAMENTO TEMPISTICHE

L'art. 35 D.lgs. 13/2024 esclude l'applicazione della remissione *in bonis* per l'adesione al CP. La relazione illustrativa giustifica tale scelta per l'estrema importanza che assume la tempestività nell'accettare la proposta di CP



L'adesione al CP non è assimilabile all'opzione per un regime contabile o fiscale assoggettato alla disciplina del DPR 442/1997. Questo decreto prevede infatti che la scelta venga espressa nei fatti sulla base di comportamenti concludenti e solo comunicata *ex post* in dichiarazione



DALL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO EMERGE CHE È FONDAMENTALE CHE L'ADESIONE AL CP AVVENGA ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

# DISALLINEAMENTO TEMPORICHE

Con specifico riferimento agli ISA, l'Agenzia nella circolare n. 16 del 2020 (quesito 8.3) ha chiarito che a seguito dell'applicazione degli ISA un contribuente può accedere alla premialità se raggiunge un idoneo livello di affidabilità fiscale sulla base dell'esito dell'applicazione degli ISA risultante dall'ultima dichiarazione presentata entro i termini ordinari



Con la risposta ad interpello n. 31/2020 l'Agenzia ha anche chiarito che il contribuente ha diritto a beneficiare delle premialità anche considerando il punteggio ISA derivante da dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario



CON LA CIRCOLARE N. 18/2024 L'AGENZIA HA **CONFERMATO LA POSSIBILITÀ DI UNA DICHIARAZIONE CORRETTIVA** NEI TERMINI INTEGRALMENTE SOSTITUTIVA DELLA PRECEDENTE, MA **HA INVECE ESCLUSO LA POSSIBILITÀ DI UNA DICHIARAZIONE TARDIVA ENTRO 90 GIORNI**, SCRIVENDO CHE: «Deve ritenersi che il termine previsto per aderire al CPB sia perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio (v. articolo 9, comma 3, ultimo periodo, del decreto CPB). Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell'accettazione della proposta di CPB non trovi applicazione l'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine»

## COMPENSAZIONI GIÀ OPERATE

ALLA LUCE DI QUANTO APPENA PROSPETTATO, PREME RIFLETTERE ANCHE SU UN DIVERSO PROFILO. OVE SI PROCEDESSE CON L'INVIO DI UNA DICHIARAZIONE CORRETTIVA NEI TERMINI, **DOVREBBE COMUNQUE RESTARE LEGTTIMO L'UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE A PARTIRE DAL DECIMO GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ORIGINARIA**



In tal senso, fa propendere quanto chiarito, in merito alla normativa vigente all'epoca, dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 del 2011 (par. 1.4) circa la presentazione di più dichiarazioni relative alla stessa annualità. Nel documento si precisa infatti che restano salve le compensazioni già operate (in forza della prima dichiarazione recante il visto di conformità) fino alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva della precedente

# REGIME FORFETTARIO: SUPERAMENTO SOGLIA

Considerando che il regime forfettario si applica se non viene superata una determinata soglia di ricavi, è bene ricordare che eventuali passaggi dal regime forfettario a quello ordinario condizionano il CP. Dunque:

Nel caso di **superamento del limite di 85.000 euro nel 2023**, non sarebbe proprio possibile accedere al CP. L'esclusione deriverebbe dalla previsione di cui all'art. 2 DM 15.07.2024 secondo cui le proposte di concordato vengono elaborate per i contribuenti che nel periodo d'imposta 2023 hanno determinato il reddito in base al regime forfettario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 1, co. 54, L. 190/2014. La **circolare n. 18/2024** nelle risposte ai quesiti ha confermato tale conclusione

## REGIME FORFETTARIO: SUPERAMENTO SOGLIA

2. Nell'ipotesi **in cui nel 2023 si fosse verificata la fuoriuscita immediata dal regime forfettario per superamento del limite di 100.000** euro di ricavi e compensi, il regime ordinario avrebbe dovuto essere applicato per l'intero anno. Ciò significa che la proposta e l'adesione dovrebbero/potrebbero avvenire come soggetto ISA per il 2024-2025. **Considerazioni analoghe dovrebbero valere nel caso di passaggio tra regimi nel corso del 2024**

## REGIME FORFETTARIO: SUPERAMENTO SOGLIA

3. La **perdita dei requisiti d'accesso (ivi incluso il conseguimento di ricavi o di compensi superiori a 85.000 euro, ma non a 100.000 euro)** o la verifica di un altro motivo di esclusione nel 2024 non dovrebbero incidere sull'efficacia del concordato preventivo 2024 poiché tali condizioni determinano la fuoriuscita dal regime dall'anno successivo (ossia dal 2025)

# REGIME FORFETTARIO: SUPERAMENTO SOGLIA

4. Nel caso di **superamento nel 2024 del limite di 100.000 euro di ricavi e compensi (e fino a 150.000 euro)**, la circolare n. 18/2024 ha chiarito che: *«la previsione di cui alla lettera b-bis all'articolo 32, comma 1 del decreto CPB, ove si verificano le condizioni dalla stessa previste, consente, anche laddove il regime forfetario cessa di avere applicazione per il superamento del limite di ricavi/compensi, di applicare le disposizioni correlate all'istituto del CPB compresa quella di cui all'articolo 31 bis del decreto CPB»*

## REGIME FORFETTARIO: SUPERAMENTO SOGLIA

5. Invece, **se i ricavi e i compensi superassero i 150.000 euro, il concordato preventivo come contribuente forfetario cesserebbe la propria efficacia in applicazione dell'art. 32 co. 1 lett. b-bis) del D.lgs. 13/2024.** Posto che l'adesione al concordato 2024 quale soggetto in regime forfetario si basa sulla situazione relativa al periodo d'imposta 2023, sembrerebbe indifferente il momento dell'anno in cui si verifica il superamento del citato limite in quanto:
- il superamento del limite a decorrere dal 01.11.2024 fino a fine anno integrerebbe la causa di cessazione, facendo venir meno il concordato per il medesimo periodo 2024;
  - il superamento del limite prima del 31.10.2024 consentirebbe astrattamente l'adesione al concordato, ma determinerebbe l'attivazione della causa di cessazione immediatamente dopo (in questa ipotesi, quindi, l'adesione si rivelerebbe sostanzialmente inutile)

# IMPOSTA SOSTITUTIVA E ACCONTI

**Con il D.lgs. 108/2024 sono stati inseriti i nuovi articoli 20-bis e 31-bis nel D.lgs. 13/2024 che introducono un'imposta sostitutiva facoltativa in caso di eccedenza tra reddito concordato e il corrispondente reddito dichiarato nel periodo precedente**

- In dottrina erano state evidenziate alcune criticità dal momento che se da un lato, tale scelta ha reso l'adesione interessante per un maggior numero di contribuenti, anche con redditi in linea con la proposta, dall'altro la novella non è coordinata con la modifica della norma sugli acconti e ciò rende il quadro più complesso. Infatti: per chi sceglie il previsionale, l'imposta dovuta dovrebbe poter considerare l'applicazione della sostitutiva, mentre non è certo che avvenga altrettanto nel caso di applicazione del metodo storico e dunque, in concreto, potrebbero verificarsi varie situazioni con pagamento di acconti in misura superiore rispetto all'imposta concretamente dovuta. Circostanza che può essere un problema significativo in termini finanziaria per i contribuenti
- La **circolare n. 18/2024** ha specificato che: «La disposizione prevede quindi che le maggiorazioni dovute da chi adotta il cosiddetto metodo storico, sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto. Ovviamente in occasione del calcolo del saldo dell'imposta dovuta, la maggiorazione di acconto sarà scomputata dal tributo principale cui si riferisce. **Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi, opti per la tassazione sostitutiva di cui all'articolo 20-bis del decreto CPB dell'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l'anno precedente (vedi paragrafo successivo), l'eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 con le consuete modalità anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva. Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate saranno istituiti i codici tributo per il versamento delle somme relative alle diverse maggiorazioni dovute dai soggetti che adottano il metodo storico per il calcolo dell'acconto delle imposte a seguito dell'accesso al concordato preventivo biennale»**

# RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE FISCALE

- Il meccanismo di funzionamento del CPB, come accennato, ha alla sua base i dati dichiarati dal contribuente
- In tale assetto è evidente come **il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi assuma una rilevanza centrale** affinché l'istituto possa correttamente trovare applicazione. Un ruolo fondamentale è pertanto assunto dal riscontro della veridicità e correttezza delle informazioni fornite all'Amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti interessati all'applicazione del CPB per la formulazione delle relative proposte.
- Sono elementi imprescindibili per avviare il rapporto e per farlo proseguire in modo corretto: - **la veritiera dichiarazione della sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 10 D.lgs. 13/2024 e dell'insussistenza delle cause di esclusione indicate negli articoli 11 e 24 D.lgs. 13/2024**, rispettivamente per i soggetti ISA e forfetari; - **il regolare adempimento degli obblighi indicati agli articoli 13 e 26 D.lgs. 13/2024** rispettivamente per i soggetti ISA e forfetari. Dunque, per dati falsi/inesatti risponde comunque il contribuente che potrà poi rivalersi sul proprio consulente
- Ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. il professionista (i.e. il consulente fiscale che assiste il contribuente) deve agire secondo le regole di comune diligenza e correttezza da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata. Pertanto **si evidenzia la necessità di un'attenta verifica da parte del professionista in merito agli elementi di avvio e di prosecuzione del CP**, al fine di evitare possibili azioni risarcitorie da parte del cliente
- La responsabilità del contribuente è esclusa solo in caso di frode del consulente, come ha ricordato la **Cass. n. 28291/2020**: «*il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista del mandato a trasmettere in via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento*»

# LA CIRCOLARE N. 18 DEL 17 SETTEMBRE 2024

- Con la citata circolare l'Agenzia ha fornito chiarimenti applicativi sulla disciplina del CP
- Ad esempio, si specifica che **per i c.d. soggetti plurali trasparenti** di cui all'art. 5, 115 e 116 TUIR, le condizioni e gli adempimenti (es. pagamento imposta sostitutiva, versamento maggiorazione acconti con metodo storico ecc..) vengono ripartiti **pro quota in capo agli associati** (*infra* slide 37)
- Viene inoltre specificato che nel caso in cui **un contribuente esercita due attività**, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l'Agenzia formulerà due distinte proposte, cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente sia individualmente
- **Tra le possibili criticità resta invece quella relativa alla mancata applicazione all'IVA del CP.** La circolare si limita a scrivere che: «*Resta invece esclusa dal CPB l'IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti*»

# EFFETTI DELL'ADESIONE AL CP

- **Il reddito proposto non tiene conto di diversi elementi che seguono la disciplina fiscale ordinaria** anche in caso di adesione al CP (es. plusvalenze e minusvalenze; redditi da partecipazioni ecc..)
- Il contribuente **può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato**
- **Il reddito effettivamente prodotto dal contribuente rileva** in tutti i casi in cui si fa riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo anche di natura non tributaria e ai fini ISEE
- **L'art. 37 D.lgs. 13/2024** prevede un differimento dei termini di versamento per il primo anno di adesione al CP e **la circolare n. 18/2024** ha specificato che: *«La norma specifica inoltre, al pari di quanto già precisato in occasione di analoghe proroghe nel corso degli anni precedenti in favore dei soggetti ISA, che la disposizione si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge forfetari, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del TUIR interessati dalla applicazione degli ISA. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate con una FAQ del 26 luglio 2024 pubblicata sul proprio sito web ha chiarito che la disposizione in commento interessa i soggetti richiamati nel periodo precedente, a prescindere dall'applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale»*

# LA CIRCOLARE N. 18 DEL 17 SETTEMBRE 2024

**Al fine di rendere più esplicito il meccanismo di individuazione della base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva si consideri l'esempio sotto riportato**

- un contribuente che esercita attività di Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori e applica gli ISA, ottenendo un punteggio di affidabilità pari a 8,5, dichiara per il periodo d'imposta 2023 un reddito d'impresa pari a 38.000 euro;
- al fine di individuare il reddito da prendere a base della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2024 e 2025, il reddito di 38.000 euro deve essere assunto al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite considerati nel loro importo fiscalmente rilevante;
- si ipotizzi che il risultato di tale operazione porti a individuare un reddito di 36.200 euro relativo al periodo d'imposta 2023, a fronte del quale viene proposto un reddito da concordare per il periodo d'imposta 2024 di 37.600 euro e, per il periodo d'imposta 2025, di 39.390;
- sulla base di tali dati, la parte di reddito d'impresa relativa al periodo d'imposta 2024 derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, risulta essere pari a 1.400 euro ( $37.600 - 36.200$ ), mentre la parte di reddito eccedente relativa al periodo d'imposta 2025 risulta essere pari a 3.190 ( $39.390 - 36.200$ )

Il contribuente indicato nell'esempio potrebbe scegliere, per il periodo d'imposta 2024, di assoggettare ad imposta sostitutiva il reddito eccedente di 1.400 euro applicando l'aliquota del 10% e versare un importo pari a 140 euro. Per il periodo d'imposta 2025, l'importo dell'imposta sostitutiva sarà invece pari a 319 euro (10% di 3.190)

# OPPORTUNITÀ

# EFFETTI DELL'ADESIONE AL CP

- Con l'accettazione della proposta **il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati** nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. Il contribuente dovrà comunque presentare le dichiarazioni, rispettare gli obblighi contabili ordinari e effettuare la comunicazione dei dati ISA mediante gli appositi modelli
- Ai contribuenti ISA che aderiscono al CP sono **riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'IVA, previsti dal regime premiale di cui all'art. 9-bis, co. 11, DL 50/2017**
- **I periodi d'imposta oggetto di CP non potranno essere sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 39 DPR 600/1973.** Tuttavia, anche i soggetti in regime di concordato potranno essere oggetto di accessi, ispezioni, verifiche il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime

# EFFETTI DELL'ADESIONE AL CP

- In assemblea **di oggi 4 ottobre** è in approvazione un emendamento (già approvato dalla Commissione bilancio) che prevede l'introduzione dell'art. 2-quater nel DL 113/2024. La norma contempla un ravvedimento operoso speciale, consentendo ai soggetti che adottano gli ISA di versare un'imposta sostitutiva di imposte sui redditi, addizionali e IRAP per gli anni dal 2018 al 2022. **In primo luogo, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ciascuna annualità e l'incremento dello stesso parametrato al relativo indice ISA (es. 5 per cento nel caso di indice pari a 10, 10 per cento nel caso di indice pari o superiore a 8 e inferiore a 10 fino al 50% con ISA inferiore a 3 ecc..)**
- **Anche l'aliquota è calcolata in modo inversamente proporzionale rispetto all'indice ISA (es. 10 per cento per indice pari o superiore a 8, 12% per indice pari o superiore a 6 ma inferiore a 8, 15 per cento se l'indice è inferiore a 6). Per i periodi d'imposta 2020 e 2021, colpiti dall'emergenza Covid: l'imposta sostitutiva sarebbe ridotta di un altro 30 per cento**
- Per tali soggetti, in caso di scadenza dei termini di accertamento dal 31.12.2024 al 31.12.2026, la scadenza stessa è prorogata al 31.12.2027
- Sono precluse rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 39 DPR 600/1973 e 54 DPR 633/1972, salvo i casi di decadenza dal concordato o applicazione di misure cautelari personali
- Il pagamento deve avvenire entro il 31 marzo 2025, ovvero in 24 rate mensili
- È attesa l'approvazione definitiva del testo entro l'8 ottobre

# EFFETTI DELL'ADESIONE AL CP

- **Il reddito proposto non tiene conto di diversi elementi che seguono la disciplina fiscale ordinaria** anche in caso di adesione al CP (es. plusvalenze e minusvalenze; redditi da partecipazioni ecc..)
- Il contribuente **può versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato**
- **Il reddito effettivamente prodotto dal contribuente rileva** in tutti i casi in cui si fa riferimento al possesso di requisiti reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo anche di natura non tributaria e ai fini ISEE
- **L'art. 37 D.lgs. 13/2024** prevede un differimento dei termini di versamento per il primo anno di adesione al CP e **la circolare n. 18/2024** ha specificato che: *«La norma specifica inoltre, al pari di quanto già precisato in occasione di analoghe proroghe nel corso degli anni precedenti in favore dei soggetti ISA, che la disposizione si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge forfetari, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del TUIR interessati dalla applicazione degli ISA. Al riguardo, l'Agenzia delle entrate con una FAQ del 26 luglio 2024 pubblicata sul proprio sito web ha chiarito che la disposizione in commento interessa i soggetti richiamati nel periodo precedente, a prescindere dall'applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale»*

# MANCATA ADESIONE AL CP

- Vengono **intensificati i controlli nei confronti dei soggetti che decadono dal concordato** (art. 34, co. 2, D.lgs. 13/2024)
- Ai fini sanzionatori, la formulazione della bozza del decreto sanzioni prevedeva l'inserimento **nell'art. 12 D.lgs. 471/1997** del co. 1-bis e la conseguente **riduzione alla metà delle soglie di punibilità** nel caso in cui il **contribuente non avesse accettato la proposta di concordato** ovvero **fosse decaduto dall'accordo** per inosservanza degli obblighi che lo disciplinano. Tale previsione **non è stata però replicata in sede di adozione definitiva del D.lgs. 87/2024**, che dunque prevede il dimezzamento solo nel caso di contribuenti c.d. recidivi (art. 7, co. 3, D.lgs. 472/1997), originariamente previsto nel co. 1-ter e oggi rimasto solamente nel co. 1-bis del citato art. 12.
- L'emendamento 2.0.3 approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze del Senato il 29 settembre 2024 che contempla **l'inserimento dell'art. 2-ter nel DL 113/2024** ha previsto **la re-introduzione di quest'ultima misura** (è attesa l'approvazione del testo definitivo da parte della Camera entro l'8 ottobre), con estensione della regola anche a chi non aderisce per il passato.

# VALUTAZIONE DELLA CONVENIENZA

# CONTRIBUENTI INTERESSATI

- La disciplina del CP è stata sensibilmente modificata dal **D.lgs. 108/2024**. Le novità rispondono, da un lato, all'esigenza di rendere più appetibile l'istituto e dall'altro, alla necessità di regolarne meglio l'utilizzo per evitare abusi
- L'attuale versione del CP **risulta convincente, in linea generale, per i contribuenti che prevedono di conseguire ricavi o compensi nei periodi d'imposta 2024 e 2025 in aumento rispetto a quanto dichiarato per il 2023**
- Diversamente, i contribuenti che prevedono andamenti costanti o in calo potrebbero non avere interesse, considerando anche che l'accettazione è irrevocabile, salvo il ricorrere di circostanze eccezionali

# CONTRIBUENTI INTERESSATI – ESEMPIO FORFETTARI (I)

## Contribuenti con redditi in aumento nel 2024 rispetto al 2023

REDDITI	2023	2024
Componenti positivi	31.881 €	50.000 €
Reddito per attività (coefficiente 78%)	24.867 €	39.000 €
Reddito al netto dei contributi previdenziali versati (circa 3k)	21.516 €	35.649 €
Imposta sostitutiva 15%	3.227 €	5.347 €

# CONTRIBUENTI INTERESSATI – ESEMPIO FORFETTARI (I)

**NB:** i contributi dovrebbero incidere solo sul reddito netto tassabile e non su quello proposto. Inoltre si deve calcolare anche il ravvedimento operoso per eventuali acconti versati in misura inferiore a quella dovuta nel caso di CP

Contribuenti con redditi in aumento nel 2024 rispetto al 2023

2024	REDDITO PROPOSTO	REDDITO EFFETTIVO (componenti positivi)	COEFFICIENTE 78%	REDDITO AL NETTO DEI CONTRIBUTI	IMPOSTA
ALIQUOTA 15% regime ordinario		50.000 €	39.000 €	35.649 €	5.347 €
ALIQUOTA 15% CP	27.261 €				4.089 € ovvero 3.801 € nel caso di applicazione art. 31-bis

# CONTRIBUENTI INTERESSATI – ESEMPIO FORFETTARI (I)

- Come detto, in linea generale, nell'ipotesi di un contribuente con reddito (significativamente) in crescita nel 2024 rispetto al 2023 **la proposta di concordato, che considera il reddito del 2023, appare più conveniente e consentirebbe al contribuente di evitare il naturale aumento dell'imposta sostitutiva che conseguirebbe all'aumento del reddito.** Nell'esempio infatti l'aumento è stato di circa 19.000 €
- Occorre altresì tenere a mente due importanti valutazioni:
  - **i contributi previdenziali pagati**, in assenza di chiare indicazioni in tal senso, **non sembrano deducibili dal reddito proposto (che appunto sarebbe tale per la sua interezza).** Dunque, tanto più alti sono tali contributi, tanto più appaiono suscettibili di incidere sulla ricchezza effettivamente tassata
  - **occorre ragionare anche sul ravvedimento operoso per eventuali acconti versati alla scadenza del 31.07 in misura inferiore** a quella dovuta. Anche questo aspetto potrebbe impattare e rendere meno conveniente la proposta di concordato

## CONTRIBUENTI INTERESSATI – ESEMPIO FORFETTARI (II)

Contribuenti con redditi costanti/aumento non significativo tra il 2023 e il 2024		
REDDITI	2023	2024
Componenti positivi	31.881 €	34.000 €
Reddito per attività (coefficiente 78%)	24.867 €	26.520 €
Reddito al netto dei contributi previdenziali versati (circa 3k)	21.516 €	23.169 €
Imposta sostitutiva 15%	3.227 €	3.475 €

# CONTRIBUENTI INTERESSATI – ESEMPIO FORFETTARI (II)

Contribuenti con redditi costanti/aumento non significativo tra il 2023 e il 2024

2024	REDDITO PROPOSTO	REDDITO EFFETTIVO (componenti positivi)	COEFFICIENTE 78%	REDDITO AL NETTO DEI CONTRIBUTI	IMPOSTA
ALIQUOTA 15% regime ordinario		34.000 €	26.520 €	23.169 €	3.475 €
ALIQUOTA 15% CP	27.261 €				4.089 € ovvero 3.801 € vedi prossima slide

# CONTRIBUENTI INTERESSATI – ESEMPIO FORFETTARI (II)

Contribuenti con redditi costanti/aumento non significativo tra il 2023 e il 2024

Applicazione art. 31-bis D.lgs. 13/2024

REDDITO DICHIARATO 2023	REDDITO PROPOSTO	ECCE DENZA REDDITO PROPOSTO RISPETTO AL DICHIARATO	ALIQ UOTA 15% SU REDDITO UGUALE A QUELLO DICHIARATO	ALIQ UOTA 10% SU ECCE DENZA (art. 31-bis D.lgs. 13/2024)	TOTALE IMPOSTA DOVUTA
21.516 €	27.261 €	5.745 €	3.227 €	574 €	3.801 €

# CONTRIBUENTI INTERESSATI – ESEMPIO FORFETTARI (II)

REDDITO NETTO 2024	REDDITO PROPOSTO	IMPOSTA 15% SUL REDDITO DICHIARATO EFFETTIVO PER IL 2024	IMPOSTA 15% SUL REDDITO PROPOSTO	CONVENIENZA PER IL CONCORDATO	CONVENIENZA PER REGIME ORDINARIO
23.169 €	27.261 €	3.475€	4.089 € ovvero 3.884 € se art. 31-bis	NO	SI

Nell'ipotesi di redditi costanti o in aumento non significativo il CP **perde via via di attrattività per i contribuenti forfettari**, considerando anche le variabili espone in precedenza relative ai contributi previdenziali e al versamento/ravvedimento degli acconti

# ALIQUOTE DIFFERENZIATE PER PUNTEGGIO

## ISA/INCREMENTO FORFETTARI

- Il D.lgs. 108/2024 ha altresì introdotto per la a parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta un'imposta sostitutiva con un sistema di tre aliquote crescenti al diminuire del punteggio ISA: 10% per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10; 12% per i contribuenti con punteggio SIA 6 o 7; 15% per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore
- Il nuovo sistema di determinazione delle imposte da versare in caso di adesione al concordato preventivo biennale ha quindi l'effetto di **diminuire il carico tributario rispetto a quanto previsto dalla versione originaria del nuovo istituto, graduandone l'impatto in base al punteggio ISA**. Si tenga infatti presente che **i contribuenti considerati fiscalmente poco affidabili determineranno redditi concordati sensibilmente più elevati rispetto al 2023**, per effetto di quanto previsto dalla metodologia di calcolo di cui al DM 14.06. 2024 e dunque applicheranno sul maggior reddito l'aliquota di imposta sostitutiva più elevata
- Discorso analogo anche **per i forfettari che, in base all'art. 31-bis, D.lgs. 13/2024, possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, a una imposta sostitutiva** delle imposte sul reddito, addizionali comprese, pari al 10 per cento dell'eccedenza, ovvero del 3 per cento. Anche di tale aspetto occorre tenere conto ai fini della valutazione
- La **circolare n. 18/2024** ha chiarito che nel caso di rinnovo dopo il primo biennio d'imposta oggetto di concordato, il periodo d'imposta da considerare come riferimento per la verifica dell'eccedenza di reddito è il 2025

# REDDITI CONCORDATI E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

- Il D.lgs. 108/2024 ha **diminuito la soglia oltre la quale è possibile disapplicare il CP**, al fine di aumentarne l'attrattività. Infatti, l'istituto cessa di produrre effetti in presenza di circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi eccedenti **la misura del 30% (originariamente fissata al 50%)**
- Il nuovo co. 3-bis dell'art. 22 D.lgs. 13/2024 prevede però che restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto dei valori concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti. Tale disposizione ha l'obiettivo di disincentivare l'attivazione deliberata di cause di decadenza da parte di contribuenti che, accorgendosi di aver prodotto redditi più bassi di quelli concordati, cercano altre vie d'uscita. Dunque **è opportuno tenere a mente che il concretizzarsi di una causa di decadenza porta a una situazione ibrida, in cui il nuovo istituto cessa di produrre effetti, facendo tuttavia salvi i redditi concordati, se più alti di quelli effettivi**

# LIMITI DI RICAVI O COMPENSI

- Il D.lgs. 108/2024 ha introdotto anche **un ammontare massimo di ricavi o compensi effettivi**. In pratica, se i soggetti ISA superano la soglia di euro 7.745.853,50 e i forfettari quella di 150.000 euro il CP cessa di produrre effetti
- Tale previsione è dettata dall'esigenza di evitare risparmi di imposta considerati eccessivi, tenendo conto del fatto che il CP è concepito per i contribuenti di minori dimensioni
- Pertanto, il D.lgs. 108/2024, come detto, **ha affiancato alle misure di favore alcune restrizioni, di cui sarà necessario tenere conto quando i contribuenti sono chiamati a decidere se aderire o meno all'istituto**



SANTACROCE & PARTNERS  
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

ROMA  
Via Giambattista Vico, 22

[segreteria@studiosantacroce.eu](mailto:segreteria@studiosantacroce.eu)  
[www.studiosantacroce.eu](http://www.studiosantacroce.eu)

MILANO  
Via di San Vittore al Teatro, 3